# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDÌ 3 AGOSTO — NUM. 183



**Abbonamenti.**

| | | Trimestre | Semestre | Anno |
|---|---|---|---|---|
| In ROMA, all'Ufficio del giornale | L. | 9 | 17 | 32 |
| Id. a domicilio e in tutto il Regno | » | 10 | 19 | 36 |
| All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia | » | 22 | 41 | 80 |
| Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti | » | 32 | 61 | 120 |
| Repubblica Argentina e Uruguay | » | 45 | 88 | 175 |

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

**Inserzioni.**

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.


### SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il N.* **5579** (*Serie 3a*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non sarà provveduto con legge uniforme circa la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico, non possono nè cedersi, nè essere sequestrati, oltre il quinto del loro ammontare, gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo del culto, dagli Economati generali, dai Comuni, dalle Provincie, dalle Opere Pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi.

Art. 2.

Il sequestro o la cessione potranno estendersi al terzo, se si tratti di debiti che il funzionario abbia incontrato con l'Amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari dovuti per legge.

Art. 3.

Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge, che colpiscono l'intiero stipendio od assegno, od una parte di esso maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti, restano di diritto limitate al quinto od al terzo, secondo la causale del debito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

*Il Numero* **5531** (*Serie 3a*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 della legge 26 giugno, numero 4644 (Serie 3a);

Sentito il parere del Consiglio Ippico e del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento referentesi all'industria stalloniera privata, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

**Regolamento** *per l'approvazione degli stalloni appartenenti a privati, prescritto dall'art. 4 della legge 27 giugno 1887, numero 4644 (Serie 3ª), concernente l'ampliamento del servizio ippico.*

Art. 1. I cavalli stalloni appartenenti a privati non possono essere adoperati alla monta di giumente di proprietà altrui — sia a pagamento, sia gratuitamente — se non ottengono un attestato di approvazione, rilasciato ai proprietari di essi, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in seguito al parere della Commissione ippica della provincia in cui dimorano.

Art. 2. Coloro che intendono destinare uno o più stalloni alla monta di giumente di proprietà altrui, e conseguire l'attestato di approvazione, devono inviare non più tardi del 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui deve aver luogo la monta, una domanda al prefetto della provincia, nella quale deve indicarsi, oltre il proprio nome e domicilio, il numero degli stalloni che si vuol fare esaminare, il loro nome, la loro genealogia, la loro età e quelle altre notizie che si ritenessero utili.

Devono pure indicare con precisione le località nelle quali ciascuno stallone deve compiere la monta, e la tassa che si vuol esigere per ogni cavalla.

Art. 3. Tenendo presente il numero delle domande, ed il domicilio di chi le fa, il prefetto, sentita la Commissione ippica, proporrà al Ministero di agricoltura, industria e commercio non più tardi del 10 dicembre, i luoghi e i giorni in cui la Commissione stessa dovrebbe recarsi per procedere all'esame degli stalloni.

In seguito alle disposizioni del Ministero, il prefetto notificherà con avviso pubblico, le decisioni prese, e per mezzo delle autorità comunali darà partecipazione agl'interessati del giorno e del luogo in cui devono condurre gli stalloni per farli esaminare dalla Commissione ippica.

Le operazioni della Commissione ippica devono essere compiute nei primi venti giorni del mese di gennaio.

Art. 4. Può, in via eccezionale, essere concesso dal prefetto una visita ai cavalli stalloni in luoghi e tempi diversi da quelli stabiliti.

In tal caso i proprietari degli stalloni debbono sostenere tutte le spese inerenti alla Commissione, e debbono anticipatamente fare nell'ufficio di prefettura il deposito di una somma di denaro, che sarà fissata dal prefetto.

Art. 5. In ogni provincia del Regno vi sarà una Commissione ippica per l'esame degli stalloni pei quali si domanda l'approvazione.

Tale Commissione sarà formata:

*a*) di un membro nominato dal Ministero, che avrà l'ufficio di presidente;

*b*) di un veterinario guardastalloni presso una stazione di monta della provincia, nominato pure dal Ministero;

*c*) di un allevatore di cavalli della provincia nominato dal prefetto.

Farà da segretario il veterinario guardastalloni.

I direttori dei depositi stalloni hanno il diritto di prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni delle Commissioni ippiche, che funzionano nella circoscrizione del loro deposito; ed hanno la facoltà di farsi sostituire dai vice-direttori e dai veterinarii dei depositi stessi.

Art. 6. I componenti la Commissione ippica durano in carica due anni.

Art 7. Ognuno dei componenti la Commissione avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio (biglietto di 1ª classe, se il viaggio è fatto in ferrovia, lire 0,25 per ogni chilometro se è fatto sulle vie ordinarie) ed all'indennità giornaliera di lire 10 nel tempo in cui compiono la visita degli stalloni.

Art. 8. La Commissione ippica provinciale ha la facoltà di esaminare solo gli stalloni pei quali con regolare domanda è chiesto l'attestato di approvazione.

E le sole cause che potranno indurla a non proporre la concessione di detto attestato sono le seguenti:

1. età dello stallone inferiore ai tre anni;
2. constatazione nello stallone delle seguenti malattie:
   *a*) tutte le malattie contagiose croniche;
   *b*) il capostorno cronico essenziale;
   *c*) il corneggio cronico (sibilo, rantolo) molto pronunziato e ben constatato
   *d*) la bolsaggine;
   *e*) l'amaurosi;
   *f*) l'oftalmia interna periodica (luna)
   *g*) la criptorchidia;

Art. 9. La Commissione decide a maggioranza di voti.

In ogni caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

I componenti la Commissione proprietari di stalloni, durante la visita di quelli che loro appartengono, debbono astenersi dallo assistere alle deliberazioni che li riguardano.

Art. 10 Se nel tempo in cui la Commissione ippica compie o sta per compiere i suoi lavori, mancassero uno o più dei suoi componenti il prefetto, a richiesta del presidente, potrà di urgenza, e durante l'assenza, sostituirli nominando persone aventi gli stessi requisiti di quelle che vengono a mancare, come risulta dalle lettere *b* e *c* dell'articolo 5.

Art. 11 La descrizione di ogni stallone esaminato, la constatazione o meno delle qualifiche e delle malattie enumerate nell'articolo 8 e le proposte della Commissione al Ministero di rilasciare o no l'attestato di approvazione per la monta, debbono essere scritte in un protocollo conforme al modello *A*.

Compiuto l'esame di tutti gli stalloni della provincia pei quali fu chiesta l'approvazione, il protocollo colle firme dei membri presenti della Commissione apposte alle singole deliberazioni prese, deve essere subito trasmesso al prefetto, e da questo al Ministero di agricoltura non più tardi del 25 di gennaio.

Art. 12. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ove le prescrizioni tutte del regolamento siano state eseguite, in base ai verbali delle Commissioni ippiche, invierà ai prefetti per ogni stallone approvato, affinchè per mezzo delle autorità comunali sieno distribuiti ai proprietari di essi.

*a*) un attestato di approvazione alla monta pubblica conforme al modello *B*;

*b*) un libro di 80 certificati di monta conformi al modello *C*.

Art. 13. Il prefetto pubblica nei primi giorni di febbraio, nel foglio periodico della prefettura, e nel giornale più diffuso della provincia, l'elenco degli stalloni approvati alla monta, il nome ed il domicilio dei loro proprietari, ed il luogo ove compiranno la monta.

Art. 14. Il certificato di approvazione alla monta pubblica non è valevole che per una sola stagione di monta.

La stagione di monta dura normalmente dal 10 febbraio al 15 luglio.

Art 15. Il proprietario di uno stallone approvato è in obbligo di rilasciare dopo il primo salto ai proprietari delle giumente un certificato di monta modello *C* con tutte le indicazioni in esso richieste.

Art. 16. Se durante la stagione di monta si fa cambiare di residenza uno stallone approvato, il proprietario di esso deve darne avviso al sindaco del comune che lascia, ed a quello del comune ove prende dimora.

Se durante la stagione di monta uno stallone approvato è venduto, il venditore dovrà darne avviso al sindaco del luogo ove avviene la vendita indicando il nome, la professione ed il domicilio del compratore.

Se durante la stagione di monta uno stallone approvato muore, il proprietario di esso deve darne avviso al sindaco del comune, e consegnare allo stesso l'attestato di approvazione ed il libro dei certificati di monta.

I sindaci daranno immediatamente comunicazione al prefetto, dei cambiamenti di residenza, delle vendite e delle morti degli stalloni avvenute durante la stagione di monta.

In quest'ultimo caso invieranno pure i documenti sopra notati.

Art. 17. Alla fine di ogni mese, durante la stagione di monta, il prefetto pubblicherà colle stesse norme prescritte dall'art. 13 tutte le variazioni avvenute intorno agli stalloni approvati per le cose dette nell'articolo precedente.

Art 18. I direttori dei depositi, durante la stagione di monta, incaricheranno i veterinari guardastalloni che dimorano nelle località più vicine a quelle ove funzionano gli stalloni privati, di esaminare due o più volte durante la stagione di monta lo stato di salute degli stalloni, e di verificare l'adempimento dell'obbligo prescritto dall'articolo 15.

Il risultato dell'esame fatto sarà dai guardastalloni scritto sull'attestato di approvazione, e comunicato con succinta relazione al sindaco del comune ove trovansi gli stalloni esaminati.

Constatandosi l'esistenza di una malattia contagiosa, il sindaco ritirerà *ipso-facto* l'attestato di approvazione, ed adempirà a tutte le prescrizioni contenute nella legge di polizia sanitaria.

Verificandosi invece l'esistenza delle altre malattie indicate nell'articolo 8, il sindaco trasmetterà al prefetto la relazione di chi fece la visita.

Il prefetto incaricherà un veterinario di sua fiducia a verificare la cosa. E nel caso questi constatasse l'esistenza di una delle malattie indicate nel detto articolo, ordinerà di sospendere la monta, e proporrà al Ministero di ritirare l'attestato di approvazione, ed il libro dei certificati di monta.

Art. 19. Non più tardi di dieci giorni dopo la fine della stagione di monta — non più tardi cioè del 25 luglio — i proprietari di stalloni approvati consegneranno al sindaco del comune ove dimorano, il certificato di approvazione, ed il libro dei certificati di monta.

I sindaci, raccolti tutti i documenti indicati in questo articolo, li trasmetteranno al direttore del deposito della propria circoscrizione non più tardi del 31 di luglio.

I direttori dei depositi ne faranno trasmissione al Ministero di agricoltura non più tardi del 10 di agosto.

Roma, 24 giugno 1888.

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro d'agricoltura, industria e comm.*
**Grimaldi.**

MODELLO A.

# Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

## PROTOCOLLO

### DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE IPPICA

**della Provincia di ____________________**

PER L'APPROVAZIONE DEGLI STALLONI DEI PRIVATI

**Anno 18______**

| N. d'ordine | Luogo dove si compie l'esame degli stalloni | Nome e domicilio del proprietario | Nome e connotati dello stallone | Giudizio della Commissione ippica sulla esistenza o meno delle qualifiche e delle malattie indicate nell'art. 8 del Regolamento | Firma dei Membri presenti della Commissione ippica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Nome<br><br>Domicilio | Nome<br>Nome del padre<br>Nome della madre<br>Origine di razza (1)<br>Anno di nascita<br>Altezza<br>Mantello<br>Segni particolari<br>Attitudine | La Commissione propone a (2)............. di (3)...... lo stallone. | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(1) Dire se p. s. inglese od orientale od anglo-orientale, se meticcio o bimeticcio inglese od orientale od anglo-orientale, o se e di qual varietà o razza ben nota e pura.
(2) Dire se all'unanimità od a maggioranza.
(3) Approvare *o* non approvare.

**Modello B.**

*N.*_____

**Regno d' Italia.**

# MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

## Attestato di approvazione dei cavalli stalloni dei privati [1]

*Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio;*

*Visto il R. decreto del 24 giugno 1888;*

*Visto il voto della Commissione ippica della provincia di*__________________ *dichiara che il sottodescritto cavallo appartenente al sig.*_________________________________ *domiciliato a*______________________ *può essere adoperato nella stazione di monta dell'anno 18*____ *alla monta di giumente di proprietà altrui.*

*Dato a Roma, il*__________________ *18*____

Il Direttore generale dell'Agricoltura

Il Ministro

| DESCRIZIONE DELLO STALLONE |
| --- |
| Nome |
| Nome del padre |
| Nome della madre |
| Origine di razza |
| Anno di nascita |
| Altezza |
| Mantello |
| Segni particolari |
| Attitudine |

| VISITE FATTE ALLO STALLONE durante la stagione di monta (art. 18 del regol.) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Giorno | Mese | Risultato della visita | Firma del veterinario |
| | | | |

(1) Questo attestato deve essere presentato ad ogni richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, dei membri della Commissione ippica, e delle persone incaricate della visita degli stalloni approvati. Deve essere poi restituito all'autorità comunale non più tardi del 25 luglio.

# Certificato di monta degli stalloni approvati

**Monta dell'anno 18___**

N.___ D'ORDINE

## CERTIFICATO DI MONTA

Rilasciato al sig.___ dimorante nel Comune di___ Prov. di___ per la cavalla qui sottodescritta, nominata___ la quale mediante il pagamento di L.___ venne coperta il giorno___ dallo stallone chiamato___, e ripresentata allo stesso ne giorn___ per ricevere il (2)___

**Genealogia e connotati della cavalla**

Luogo di nascita___
Nome del padre___
Nome della madre___
Origine di razza (1)___
Anno di nascita___
Altezza___
Segni particolari___
Attitudine___

A___ il___

Il proprietario della cavalla

___

**Il Veterinario**

___

*Visto* **Il Sindaco di___**

---

N.___ D'ORDINE

MODELLO C.

**COMUNE**

*di*___

**Provincia** *di*___

**MONTA**

*del* 18___

## CERTIFICATO DI MONTA

*dello Stallone approvato per nome*___ *figlio di*___ *e di*___

**Genealogia e connotati della cavalla**

Luogo di nascita___
Nome del padre___
Nome della madre___
Origine di razza___
Anno di nascita___
Altezza___
Mantello___
Segni particolari___
Attitudine___

La cavalla fu di nuovo presentata allo stallone per il 2° salto il giorno___
» 3° » il » ___
» 4° » il » ___
» 5° » il » ___
» 6° » il » ___

*Il sottoscritto dichiara che la cavalla per nome___ qui contro descritta, di proprietà del sig.___ dimorante nel comune di___ Provincia di___ venne coperta oggi dal suddetto stallone di mia proprietà mediante il pagamento di L.___*

*A*___ *il*___

Il proprietario dello stallone approvato

___

**DICHIARAZIONE DI NASCITA**

*Il sottoscritto, proprietario della cavalla soprindicata, dichiara che la stessa si sgravò il giorno___ di un___ puledr___ di mantello___ a cui venne dato il nome di___*

*A*___ *il*___

*Il Sindaco del Comune di___ attesta che la dichiarazione di nascita fatta dal signor___ è conforme al vero.*

**Il Veterinario**

___

**Il Sindaco di___**

___

(1) Dire p. es. se inglese od orientale od anglo-orientale, se meticcio o bimeticcio inglese od orientale od anglo-orientale, o se e di qual varietà, o razza ben nota e pura.
(2) Dire successivamente se 2°, 3° occ. salto.

*Il Numero* **5555** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725, pubblicata anche in Sicilia col decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituito nella città di Palermo un terzo liceo governativo nella forma prescritta dal suaccennato decreto 17 ottobre 1860.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1888.

UMBERTO

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il numero* **5556** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare del 28 gennaio 1866, ed il regolamento approvato con Regio decreto del 7 giugno dello stesso anno;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e *ad interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È istituito un Nostro Consolato in Porto Said con giurisdizione nel Governo dell'Istmo di Suez.

Articolo 2.

Al predetto Consolato sarà destinato un ufficiale consolare di 1ª categoria, al quale verrà corrisposto l'annuo assegno locale di lire 18,000.

Articolo 3.

Sarà destinato un vice console di prima categoria presso il Nostro Consolato in Barcellona al quale verrà corrisposto l'annuo assegno di lire 3,500.

Articolo 4.

È soppresso il posto di console-giudice presso la Nostra Agenzia e Consolato in Tunisi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **5580** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 giugno 1888, N. 5447 (Serie 3ª), contenente disposizioni relative ai mutui ed alle anticipazioni fondiarie da concedersi ai danneggiati dal terremoto nella Liguria, dipendentemente dalla autorizzazione data cogli articoli 9, 10, 11 della legge 31 maggio 1887, numero 4511 (Serie 3ª);

Veduto il precedente Regio decreto 31 luglio 1887, col quale fu approvato un regolamento per la esecuzione del disposto dagli indicati articoli di legge;

Sentito il parere della Commissione Reale istituita coll'altro Nostro decreto 12 maggio 1887, N. 4561 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, e di quelli delle Finanze, dei Lavori Pubblici, e dell'Agricoltura Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge 19 giugno 1888, N. 5447 (Serie 3ª), riguardante i mutui e le anticipazioni fondiarie a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria in relazione agli articoli 9, 10, 11 della legge 31 maggio 1887, N. 4511 (Serie 3ª).

Il regolamento che si approva con questo decreto sarà visto e sottoscritto dai predetti Ministri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.
MAGLIANI.
SARACCO.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge* 19 *giugno* 1888 *n.* 5447.

Art. 1.

Le Commissioni costituite a termine del Regio decreto 30 giugno 1887 nei Comuni Capoluogo di Mandamento delle provincie di Genova e Porto Maurizio, danneggiati dal terremoto nel 23 febbraio 1887, trasmetteranno al Prefetto della rispettiva provincia immediatamente dopo la pubblicazione di questo Regolamento le domande di anticipazione in conto corrente ipotecario e di mutuo fondiario presentate dai danneggiati in base al disposto dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1887 n. 4511 (Serie 3ª) sulle quali già hanno dato parere intorno alla entità del danno ed alle condizioni finanziarie del danneggiato.

Queste domande dovranno essere corredate oltrechè dell'accennato parere della Commissione, del doppio elenco prescritto dall'articolo 10 del Regolamento approvato con Regio decreto 31 luglio 1887 e dei documenti per ciascuna di esse presentati.

Art. 2.

Per le domande di anticipazione o di mutuo sulle quali le Commissioni mandamentali non avessero ancora espresso il loro parere

intorno alla entità del danno ed alle condizioni finanziarie del danneggiato, questa formalità dovrà essere adempiuta entro il 20 agosto 1888, e di esse il Pretore disporrà la immediata trasmissione al Prefetto della provincia secondo il disposto del precedente articolo di mano in mano che saranno completate.

Art. 3.

Il Prefetto nel più breve termine possibile, od almeno entro 15 giorni da quello in cui le avrà ricevute, trasmetterà all'Ufficio centrale degli Istituti sovventori: Banca Nazionale, Banco di Napoli e Cassa di Risparmio di Milano, in Porto Maurizio, le domande di anticipazioni o di mutuo rimessegli dalle Commissioni mandamentali.

Quelle però fra tali domande per le quali il Prefetto avesse ordinata una controperizia secondo il disposto dello articolo 11 del Regolamento 31 luglio 1887, saranno trasmesse all'Ufficio centrale subito dopo la presentazione della controperizia medesima.

Art. 4.

L'Ufficio centrale degli Istituti sovventori procederà senza ritardo allo esame di tutte le domande che già gli furono trasmesse e di quelle che successivamente gli perverranno, per verificare se dai documenti, dei quali ciascuna di esse è corredata, risulti sufficientemente accertato che il richiedente o coloro dei quali egli è avente causa a titolo di successione o donazione si trovavano da oltre un anno prima del terremoto del 23 febbraio 1887 nel legittimo possesso del fabbricato, per la riparazione o ricostruzione del quale, è domandato il mutuo o l'anticipazione, ovvero del fondo a cui è destinata la casa rurale; e che il richiedente medesimo abbia fatto ai creditori ipotecari la notificazione prescritta dall'articolo 11 della legge 31 maggio 1887.

Le domande per le quali l'Ufficio Centrale riconoscerà essere provato il possesso legittimo e la notificazione ai creditori, saranno trasmesse senza ritardo al prefetto della provincia unitamente al parere motivato sulla ammissibilità della anticipazione o del mutuo.

Per quelle invece per le quali fosse riconosciuto che non risulta la prova del possesso legittimo, nè della notificazione ai creditori ipotecari, o di una di tali condizioni, l' Ufficio centrale degli Istituti di credito, avvertirà i richiedenti che la loro domanda manca della gistificazione del possesso legittimo o della prova della notificazione ai creditori, ovvero che mancano entrambe queste dimostrazioni.

Nell'avviso medesimo l'Ufficio centrale chiederà la presentazione di quelli fra i documenti disposti dalla legge 19 giugno 1888 che siano ancora necessari per completare l'istruttoria della domanda.

Art. 5.

Anche senza attendere l'avviso dell'Ufficio centrale di cui nel precedente articolo, i danneggiati potranno completare la istruttoria delle domande di mutuo o di anticipazione, presentando quanto prima sarà loro possibile all'Ufficio medesimo i documenti prescritti dalle lettere *a* e *b* articolo 1° della legge 19 giugno 1888 e la copia del processo verbale disposto dagli articoli 2 e 4 della legge sopracitata.

Per le domande prevedute nell'art. 3° della legge medesima oltre i documenti sopraccennati, in quanto si ritengono ancora necessari, dovranno presentare anche una dichiarazione del Segretario comunale per far constare dell'affissione alla porta della casa comunale, durante il periodo di tempo stabilito, dello avviso al pubblico in detto articolo prescritto.

Art 6.

L'attestazione giudiziale prescritta dall'art. 1° lett. *B*, della legge 19 giugno 1888, (modulo *A*) sarà dal Pretore o dal Giudice conciliatore, redatta in due originali, dei quali uno verrà consegnato al richiedente, e l'altro sarà conservato nell'archivio della R. Pretura.

Art. 7.

Il Pretore o il Giudice conciliatore, prima di assumere l'attestazione giudiziale, faranno ai testimoni una seria ammonizione sulla importanza morale del giuramento, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono verso Dio e sulle pene stabilite dal Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza o di reticenza.

Dopo tale ammonizione i testimoni pronunceranno, stando in piedi e uno dopo l'altro, la seguente formula di giuramento; *Giuro di dire la verità, tutta la verità, null'altro che la verità.*

I testimoni dovranno descrivere con la maggiore possibile esattezza il fabbricato intorno al quale sono chiamati a fare la loro dichiarazione, affermando che è quello stesso pel quale fu presentata la domanda di anticipazione o di mutuo e precisando in quale via dell'abitato od in quale regione del Comune lo stesso si trovi e quale ne sia il numero civico.

Essi accenneranno le cause di scienza per le quali possano affermare che chi domanda il mutuo o l'anticipazione si trova egli stesso, o per mezzo di coloro dai quali in lui pervenne il fabbricato a titolo di successione o donazione, nel possesso legittimo del medesimo da oltre un anno anteriormente al 23 febbraio 1887.

Per le case rurali destinate alla coltivazione di un fondo i testimoni dovranno affermare, oltre questa destinazione, che il richiedente trovasi da più di un anno prima del 23 febbraio 1887 nel possesso legittimo del fondo stesso.

Le dichiarazioni dei testimoni saranno dettate dal Pretore o dal Giudice conciliatore, e previa lettura, saranno sottoscritte in ciascuno dei due originali, dai testimoni, dal Pretore, o Giudice Conciliatore e dal Cancelliere.

Se alcuno dei testimoni non sapesse o non potesse sottoscrivere, ne verrà fatta menzione nell'attestazione.

Art. 8.

La richiesta dell'attestazione giudiziale potrà essere fatta anche verbalmente al Pretore o al Giudice Conciliatore, da chi ha domandato il mutuo o l'anticipazione, ovvero da un di lui incaricato. Tale incarico può essere dato con semplice lettera del richiedente o del Sindaco del Comune nell'interesse del richiedente medesimo.

Art. 9.

I processi verbali prescritti dagli articoli 2 e 4 della legge 19 giugno 1888 e la dichiarazione per l'avviso al pubblico di cui nell'articolo 3, della legge medesima saranno dal Segretario comunale redatti in conformità ai moduli *b* e *c* allegati a questo Regolamento.

Art. 10.

Il Prefetto, compilato un elenco degli avvisi pubblicati nel giornale degli annunzi giudiziari, secondo il disposto degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1888, lo trasmetterà all'Ufficio centrale degli Istituti sovventori in Porto Maurizio unendovi tre copie almeno di ogni numero del giornale contenente gli avvisi nello elenco medesimo contemplati.

Il Prefetto disporrà che il giornale degli annunzi giudiziari pubblichi speciali supplementi, di mano in mano che gli pervengono gli avvisi, e in numero sufficiente per farne la pubblicazione senza ritardo.

Art 11.

Compiuta l'istruzione delle domande con la presentazione dei documenti di cui negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1888, e spirato il termine stabilito dall'ultimo comma degli articoli 2 e 3 stessa legge senza che sia stata fatta legale opposizione alla concessione del mutuo ed alla anticipazione in conto corrente, l'Ufficio centrale degli Istituti sovventori farà la dichiarazione di cui nell'articolo 14 del Regolamento 31 luglio 1887 e trasmetterà senza ritardo le singole domande al Prefetto della provincia.

Art. 12.

Le domande di mutuo o di anticipazione per le quali sia stata presentata, per atto di usciere, legale opposizione, se questa sarà fondata sulla mancanza nel richiedente del possesso legittimo oltre annale, anteriore al 23 febbraio 1887, rimarranno sospese fino a che non sia stato, sopra tale opposizione, deciso dai Tribunali; se invece l'opposizione fosse fondata sopra contestazioni di fatto, il cui apprezzamento è devoluto alle Autorità e Commissioni stabilite nel Regolamento 31 luglio 1887, l'Ufficio centrale degli Istituti di credito esprimerà in base alle circostanze di fatto e di diritto accertate, la dichiarazione motivata di cui nell'articolo 14 del detto Regolamento, anche per quanto riflette l'opposizione di cui trattasi; e trasmetterà la domanda al Prefetto della provincia.

Art. 13.

I Conservatori delle Ipoteche dovranno eseguire la inscrizione di quelle pattuite in favore degli Istituti sovventori nel giorno medesimo in cui ne verrà loro fatta domanda, o, al più tardi nel giorno successivo, e della operata inscrizione rilascieranno al richiedente dichiarazione da essi sottoscritta, alla quale apporranno il bollo della Conservatoria.

Art. 14.

La domanda della inscrizione potrà essere fatta direttamente ai Conservatori delle Ipoteche dall'Istituto sovventore che dovrà fare il mutuo o l'anticipazione; ed i Conservatori eseguiranno la inscrizione in favore dello Istituto medesimo, al quale rilasceranno la dichiarazione prescritta dall'articolo precedente, della quale, una copia dovrà anche essere consegnata al concessionario della anticipazione o al mutuatario.

Art. 15.

Ottenuta la inscrizione dell'ipoteca, il concessionario della anticipazione o il mutuatario potranno presentare allo Istituto sovventore, l'attestazione della Giunta Municipale prescritta dallo articolo 1, comma sesto della legge 19 giugno 1888, nonchè il certificato del Conservatore, di cui al precedente articolo 6, e l'Istituto dovrà disporre il pronto pagamento dello ammontare del mutuo o del primo prelevamento dell'anticipazione.

Se la inscrizione ipotecaria sarà stata richiesta direttamente dallo Istituto sovventore, lo stesso disporrà senza ritardo i pagamenti da eseguirsi se gli sarà stata presentata la attestazione nella Giunta Comunale.

Art. 16.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 21 del Regolamento 31 luglio 1887 per i prelevamenti sulle anticipazioni in conto corrente ipotecario, se le stesse riflettono lavori di ricostruzione o di riparazione già cominciati, ma non completamente finiti; il primo prelevamento, di cui nell'articolo 6 della legge 19 giugno 1888, dovrà essere dall'Istituto Sovventore pagato in una somma proporzionale all'ammontare complessivo dell'anticipazione medesima ed alla spesa fatta per i lavori già compiuti: la parte residua verrà pagata in uno o più successivi prelevamenti da stabilirsi nel contratto in ragione dell'entità dei lavor i ancora da compiersi.

Art. 17.

Dopo il primo prelevamento in conto corrente, il concessionario della anticipazione dovrà presentare allo Istituto sovventore la domanda dei prelevamenti successivi in tempo perchè l'Istituto medesimo possa procedere allo accertamento di cui nell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 19 giugno 1888, senza dar luogo a ritardi per la continuazione dei lavori.

Art. 18.

I piani regolatori e di ampliamento di cui nell'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, che non fossero già stati approvati, verranno dal Prefetto trasmessi alla Deputazione provinciale, la quale delibererà sulla domanda di approvazione nel termine di giorni venti.

Se la Deputazione credesse necessario, prima di deliberare, di richiedere il parere di consulenti tecnici di sua fiducia, il termine per l'approvazione del piano regolatore potrà essere protratto ad un mese.

Art. 19.

Dopo concessi i mutui disposti dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1887 per la esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione dei fabbricati appartenenti alle Provincie, ai comuni, alle Opere Pie, o ad altri Enti Morali, non è più necessario un ulteriore esame, od approvazione dei relativi piani, disegni e perizie, da parte degli uffici provinciali del Genio Civile.

*Visto d' ordine di S. M.*

CRISPI
MAGLIANI
SARACCO
GRIMALDI

MODULO A

## Atto di notorietà

L'anno milleottocento__________il giorno__________ in__________

Innanzi di noi__________(1)__________ __________assistito dal Cancelliere infrascritto

Si è presentato il signor (2)__________ il quale mi ha richiesto di accertare atto di notorietà che (3)__________ __________all'epoca del terremoto del 23 febbraio 1887 si trovava da oltre un anno nel legittimo possesso del (4)__________ __________sit__in (5)__________ al n. civico__________il quale ha fatto domanda di (6)__________ ai termini della legge 31 maggio 1887 n. 4511 e 19 giugno 1888 n. 5447, e che in tale legittimo possesso si trovava il 30 novembre 1887.

A questo effetto ha presentati quattro testimoni noti ed idonei nelle persone dei signori__________

__________

i quali introdotti alla nostra presenza, previa seria ammonizione sull'importanza morale dell'atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono innanzi a Dio, e sulle pene stabilite dalle leggi contro i colpevoli di falsa testimonianza o reticenza, hanno l'uno dopo l'altro, stando in piedi, pronunciato la seguente formula di giuramento:

« Giuro di dire la verità, tutta la verità, null'altro che la verità ».

Opportunamente interpellati risposero:

Noi dichiariamo sotto il vincolo del prestato giuramento essere a nostra conoscenza che__________all'epoca del terremoto del 23 febbraio 1887 era da oltre un anno nel legittimo possesso del __________sit__nel Comune di__________ __________n. civico__________nella (8)__________ confinante con__________

__________

composto (9)__________ pel quale ha fatto domanda di (10)__________ai termini delle leggi 31 maggio 1887, n. 4511 e 19 giugno 1888, n. 5447 e che in tale possesso si trovava al 30 novembre 1887.

Ciò possiamo accertare di certa scienza per essere vicini di casa, conoscenti da molti anni del danneggiato ecc. ecc.

Letto e confermato si sono sottoscritti.

---

(1) Pretore del Mandamento di__________ o Giudice conciliatore del Comune di__________

(2) Cognome, nome, paternità e soprannome (quando il richiedente è il danneggiato) oppure il signor__________ nella sua qualità di mandatario del signor__________ come da lettera che presenta.

(3) Egli – oppure il signor

(4) Casa o fabbricato. Se si tratta di casa colonica si dirà; del fondo al quale era destinata la casa colonica.

(5) Nome del Comune, via, piazza o regione in cui esiste l'edificio.

(6) Mutuo o anticipazione.

(7) Casa o fabbricato. Trattandosi di casa colonica si dica: Si trovava nel legittimo possesso del fondo al quale era destinata la casa colonica sita__________ ecc.

(8) Via, piazza o regione, se trattasi di casa rurale si indichi il fondo al quale appartiene.

(9) Descrivere la proprietà.

(10) Mutuo o anticipazione.

MODULO B.

**Modulo** *per giustificare il possesso legittimo (art. 1 e 3), la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2° dell'articolo 3° e la notificazione ai creditori (art. 4°) legge 19 giugno 1888.*

COMUNE DI__________

AVVISO.

Il Sindaco sottoscritto rende noto:
che il signor (1)__________
residente nel comune di__________ha presentato domanda
al fine di conseguire (2)__________di lire__________
occorrenti per la (3)__________sit__________nel Comune
di__________in (4)__________
al civico N.__________(5)__________
e per la garanzia del pagamento offre un'ipoteca__________

Restano quindi avvertiti i compartecipi, i creditori ipotecari di cui agli articoli 3 e 4 della legge 19 giugno 1888 n. 5447 e chiunque altro creda avervi interesse, che hanno quindici giorni di tempo per presentare le loro opposizioni od osservazioni, mediante atto di Usciere secondo il disposto del comma ultimo articoli 2 e 3 della legge, e che i documenti per detto spazio di tempo trovansi depositati nello Ufficio di Segreteria a libera visura di chiunque ne faccia domanda.
La pubblicazione del seguente avviso tien luogo di quella prescritta cogli articoli 2 e 3 della citata legge 19 giugno e della notificazione ai creditori ipotecari di cui all'art. 4 della legge medesima.

__________li__________ 1888.

IL SINDACO

**Relazione di pubblicazione.**

Riferisce il servente comunale a me Segretario infrascritto, che il presente avviso è stato pubblicato alla porta della Casa comunale per 15 giorni cioè dal__________al__________

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Visto:* IL SINDACO.

(1) Cognome, nome, paternità e soprannome del richiedente.
(2) Il mutuo o l'anticipazione di lire........
(3) Riparazione o ricostruzione del fabbricato o della casa.
(4) Via, piazza o regione.
(5) Descrizione della proprietà.

MODULO C.

**Modulo** *per giustificare la notificazione ai creditori ipotecari (Art. 4 legge 19 giugno 1888).*

COMUNE DI__________

AVVISO.

Il Sindaco sottoscritto rende noto:
Che il signor (1)__________
residente nel Comune di__________ha presentato domanda
al fine di conseguire (2)__________di lire__________
occorrenti per la (3)__________sit__________nel Comune
di__________in (4)__________
al Civico N.__________(5)__________

e che per la garanzia del pagamento offre in ipoteca__________

Restano quindi avvertiti i creditori ipotecari che hanno quindici giorni di tempo per fare le loro opposizioni mediante atto di un Usciere della R. Pretura o di quello del Giudice conciliatore, giusta il disposto dell'art. 11 della legge 31 maggio 1887 e 19 giugno 1888.

__________li__________188

IL SINDACO

**Relazione di pubblicazione.**

Riferisce il servente comunale a me Segretario infrascritto che il presente avviso è stato pubblicato alla porta della Casa comunale per 15 giorni, cioè dal__________al__________

IL SEGRETARIO COMUNALE.

*Visto:* IL SINDACO

(1) Cognome, nome, paternità e soprannome del richiedente.
(2) Il mutuo di L.__________ o l'anticipazione di L.__________
(3) Riparazione o ricostruzione del fabbricato o della casa.
(4) Via, piazza o regione
(5) Descrizione della proprietà.

*Il Numero* **5581** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduti i Reali decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 25 giugno 1887, n. 3925 riguardanti l'ordinamento del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione provinciale;

Veduti i Nostri decreti 11 settembre 1879, n. 5137, 1° febbraio 1880, n. 5277, 15 ottobre 1880, n. 5693 e 21 agosto 1881, n. 394 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dieci punti che l'iscrizione nel ruolo di merito, di cui all'art. 6 del citato Nostro Decreto 21 agosto 1884, n. 394 (Serie 2ª) conferisce ai Segretari che si assoggettano alla prova degli esami di promozione per i posti vacanti nei gradi di Primo Segretario nel Ministero e di Consigliere di Prefettura, vanno attribuiti ai soli candidati che vengono approvati dalla Commissione esaminatrice e che hanno riportato non meno di 21 punti richiesti giusta l'art. 10 del R. Decreto 20 giugno 1871, n. 324 (Serie 2ª) per la idoneità tanto negli esami scritti che in quelli orali.

Art. 2.

Saranno cancellati dal ruolo di merito i Segretari che non superano le prove dell'esame di promozione nei modi indicati dall'art. 1°.

Art. 3.

La disposizione di cui all'articolo precedente, non è applicabile ai Segretari che si presentarono agli ultimi esami di promozione, e sarà applicata senza eccezione per le future prove.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

## IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 6 dello Statuto del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli, approvato con R. decreto del 16 settembre 1887 n. 4976.

Approva

le seguenti nomine deliberate dal detto R. Istituto nella tornata del 5 luglio corrente, cioè:

Sannia prof. Achille a socio ordinario residente.
Boubée prof. Paolo id. id. id.
Monzilli comm. Antonio a socio ordinario non residente.
Miraglia comm. Nicola id. id. id.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1888.

*Il Ministro:* B. GRIMALDI.

# CONCORSI

## REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

### Avviso.

L'anno scolastico 1888-89 avrà principio col giorno 16 del prossimo ottobre, ed il giorno 3 del successivo novembre sarà letto nell'Aula Magna il discorso inaugurale del Professore Comm. Giuseppe Cugnoni.

Le lezioni comincieranno il giorno 5 novembre, com'è prescritto dall'art. 5 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 8 ottobre 1876 N. 3434.

Gli *esami arretrati e di riparazione* avranno luogo nella seconda metà di ottobre, e le relative domande di ammissione dovranno essere presentate non più tardi del 10 dello stesso mese.

ISCRIZIONI.

È aperta dal 1 agosto a tutto il 26 ottobre 1888 (*termine perentorio)* la iscrizione ai seguenti corsi di

Lettere
Filosofia
Matematica
Fisica
Chimica
Scienze naturali
Giurisprudenza
Notariato
Procuratore
Medicina e Chirurgia
Chimica e Farmacia
Farmacia
Flebotomia e odontalgia
Ostetricia per le levatrici.

Chi vuole essere iscritto in qualità di studente o di uditore a corsi singoli deve presentare al sottoscritto relativa domanda, in carta bollata da centesimi 50, insieme con un modulo, che si potrà ritirare dalla Segreteria, nel quale si noteranno le indicazioni richieste.

La detta domanda deve essere corredata degl'infrascritti documenti, secondo che sia diretta ad ottenere la iscrizione come studente o come uditore, o a principiare o a continuare gli studi.

Chi intende principiare il corso in qualità di studente deve esibire:

*a)* certificato di nascita, legalizzato dall'Autorità Municipale, quando da questa non sia stato rilasciato;

*b)* quietanza constatante il pagamento della tassa d'immatricolazione, e della metà, almeno, della tassa d'iscrizione annua;

*c)* certificato originale di licenza liceale; o gli altri titoli che sono prescritti dai regolamenti speciali universitari pei corsi seguenti:

Corsi di Scienze fisiche, matematiche e naturali — o il detto certificato di licenza liceale o la licenza d'Istituto tecnico (*sezione fisico-matematica).*

Coloro che provengono dagli Istituti tecnici, ed aspirano ad una delle Lauree dei suddetti corsi, dovranno, entro il quadriennio di studii, superare un esame sulle letterature italiana, latina e greca.

Coloro che nella R. Accademia militare di Torino compirono il primo anno di studio e superarono i relativi esami possono essere ammessi al 1° anno del corso di matematica; e coloro che vi compirono il secondo e vi superarono gli esami possono essere ammessi al secondo anno dello stesso corso.

Coloro che nell'Istituto Forestale di Vallombrosa hanno compiuti gli studi possono essere ammessi al 1° anno dei corsi di Scienze fisiche, matematiche e naturali alle condizioni stabilite dal R. Decreto 15 marzo 1888 n. 5356.

Corso di Chimica e Farmacia — gli stessi documenti richiesti per la inscrizione ai corsi di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Coloro che provengono dagl'Istituti tecnici, dovranno presentare il certificato d'aver superato l'esame di *latino*, prescritto per la licenza liceale.

Corso di Farmacia — il certificato d'aver superato l'esame di promozione dal 2° al 3° anno del corso liceale; o il certificato di aver compiuto gli studii dei tre primi anni di corso e superati i relativi esami in un Istituto tecnico.

Coloro che provengono dagl'Istituti tecnici, dovranno presentare il certificato d'aver superato l'esame di *latino*, prescritto per la licenza ginnasiale.

Corso di Flebotomia e Odontalgia — il certificato di aver conseguito la licenza elementare.

Corso di Ostetricia per le levatrici — il certificato di nascita, dal quale risulti che la richiedente non abbia meno di 18 nè più di 36 anni; il certificato di buona condotta da rilasciarsi dalle Autorità Municipali; quello di sana costituzione, di vaccinazione o di sofferto vaiuolo: il consenso del marito, se la richiedente è maritata, quello del padre, o di chi ne fa le veci, se nubile minorenne ed il certificato d'aver superato l'esame di ammissione sul programma ufficiale della terza classe elementare. Tale esame è dato in ogni capoluogo di Circondario nella prima quindicina di ottobre. Sono dispensate da questo esame le richiedenti fornite della patente di maestra elementare di grado inferiore.

Chi invece intende essere iscritto, per la prima volta, uditore, deve esibire:

*a)* certificato di nascita, legalizzato dall'Autorità Municipale, quando da questa non sia stato rilasciato.

*b)* quietanza constatante il pagamento della tassa di immatricolazione e della metà, almeno della tassa d'iscrizione annua;

*c)* certificato di moralità.

Gli studenti ed uditori che intendono proseguire il corso, debbono unire alla domanda la quietanza constatante il pagamento della metà, almeno, della tassa d'iscrizione. Quelli poi che provengono da altre Università, debbono corredare la domanda del *foglio di congedo* e delle quietanze delle tasse dovute.

Le donne possono essere iscritte studenti o uditrici, qualora presentino i documenti prescritti per gli studenti e per gli uditori.

Gli stranieri, per essere inscritti studenti debbono unire alla domanda un regolare attestato comprovante di avere compiuto gli studii secondari, se desiderano di iscriversi al 1° anno di corso, ed insieme con questo attestato, l'altro dei corsi seguiti in una Università estera, se chiedono di essere iscritti ad un anno ulteriore.

Il tempo utile per la iscrizione al Corso complementare di Scienze economico-amministrative ed alle Scuole di magistero per le Facoltà di filosofia e lettere e di scienze fisiche, matematiche e naturali sarà indicato con appositi avvisi.

A termini della circolare mi[illegible]teriale del 31 gennaio 1875, *non* sarà concessa l'iscrizione ai corsi [illegible]iversitari ai giovani, che si trovano in servizio militare come vo[illegible]ntari di un anno.

*I documenti, richiesti per l'iscrizione, non compilati in conformità delle leggi sul bollo saranno rifiutati.*

Nella domanda d'iscrizione lo studente dovrà indicare il suo domicilio in Roma.

TABELLA INDICANTE LE TASSE SCOLASTICHE.

| C RSI | Anni di studio | TASSE di immatricolazione | di iscrizione annua | di esame annua | di diploma |
|---|---|---|---|---|---|
| di Filosofia e Lettere . . . . . | 4 | 40 » | 75 » | 12 50 | 60 » |
| di Matematica (*Aspiranti Ingegneri*) | 5 | 40 » | 132 » | 20 » | 60 » |
| di Matematica, Fisica, Chimica e Scienze naturali (*Aspiranti alle Lauree*) . . . . . . . . | 4 | 40 » | 75 » | 12 50 | 60 » |
| di Giurisprudenza . . . . . . | 4 | 40 » | 165 » | 25 » | 60 » |
| di Notariato e Procuratore . . . | 2 | 30 » | 50 » | 25 » | 20 » |
| di Medicina e Chirurgia . . . . | 6 | 40 » | 110 » | 16 67 | 60 » |
| di Chimica e Farmacia. . . . . | 5 | 40 » | 60 » | 10 » | 60 » |
| di Farmacia . . . . . . . . | 4 | 30 » | 25 » | 12 50 | 20 » |
| di Flebotomia e Odontalgia . . . | 2 | 15 » | 10 » | 6 » | 10 » |
| di Ostetricia per le Levatrici . . | 2 | 15 » | 20 » | 12 » | 10 » |

*Osservazioni* — Le tasse indicate nelle colonne 3, 4 e 6 devono pagarsi in una *Ricevitoria Demaniale.*

La tassa indicata nella colonna 5 deve pagarsi alla *Cassa Universitaria.*

Gli uditori a corsi singoli debbono pagare, oltre la tassa d'immatricolazione di lire 40, la tassa d'iscrizione, per ognuno di essi corsi, di annue lire 8, per ciascun'ora di lezione settimanale.

Il pagamento della seconda rata della *tassa d'iscrizione* deve farsi entro il mese d'aprile, quello della *sopratassa d'esame* e della *tassa di diploma* non più tardi del 5 giugno 1889.

DISPENSA DALLE TASSE

Per essere dispensati dalle suddette tasse occorre farne al sottoscritto domanda, *in carta bollata da cent 50*, corredata dei seguenti documenti *di data recente*:

1° Attestato dell'agente delle tasse comprovante le imposte (*fondiaria, fabbricati, ricchezza mobile*) che si pagano da qualsiasi persona della famiglia dello studente, sia nel luogo di domicilio, che in quello di origine od in altro Comune;

2ª Attestato della Giunta del Comune, nel quale la famiglia ha domicilio, contenente:

*a*) Il nome, l'età, il grado rispettivo di parentela di ciascuna persona, che compone la famiglia dello studente; ed essendovi sorelle dichiarare se nubili o maritate;

*b*) La professione, l'arte, l'industria, il commercio che fossero dalle persone medesime esercitati;

*c*) Il provento annuo approssimativo, che le stesse ricavano da questo esercizio;

*d*) La qualità, l'estensione, il valore approssimativo dei beni che posseggono, i capitali fruttiferi, i redditi di qualunque specie;

*e*) Le pensioni, gli stipendi, i posti di studio o di mantenimento in Istituti di beneficenza o di Istruzione, di cui abbiano il godimento;

*f*) Le passività e tasse di cui sono gravati i beni.

3° Attestato delle sostanze dotali o stradotali in beni stabili, mobili, crediti, azioni, ecc., se lo studente è orfano di madre.

*Gli attestati di cui sopra possono presentarsi in carta libera a senso delle citate leggi sul bollo, purchè sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.*

I detti attestati non avranno alcun effetto se non saranno compilati nella forma indicata.

La dispensa è concessa, dopo riconosciute le condizioni disagiate della famiglia, a coloro i quali nell'insieme delle prove d'esame di licenza liceale o di licenza d'Istituto tecnico abbiano conseguita una media non inferiore ai nove decimi dei punti. Alla domanda deve unirsi il *parere* del Preside del Liceo o del Direttore dell'Istituto, nel quale il richiedente ricevette l'istruzione. Il *parere* deve riferirsi così alla diligenza come all'ingegno ed alla buona condotta.

Possono ottenere la dispensa anche gli studenti che negli esami obbligatori, consigliati dalla Facoltà, abbiano riportata una media non inferiore ai nove decimi e almeno otto decimi sopra ciascuna materia.

La dispensa dalla tassa d'inscrizione, per la quota che spetta agli insegnanti privati, non avrà effetto senza lo assentimento di questi.

Per la dispensa dalla tassa di diploma è necessario di aver conseguito, negli esami dell'ultimo anno di corso, una media non inferiore ai nove decimi e almeno otto decimi sopra ciascuna materia.

La domanda per la dispensa dalle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione deve essere inviata al sottoscritto contemporaneamente alla istanza per la iscrizione; quella per la dispensa della sopratassa d'esame, non più tardi del 5 maggio 1889; e quella per la esenzione dalla tassa di diploma appena superati gli esami dell'ultimo anno.

Roma, 16 luglio 1888.

Il Rettore
L. GALASSI.

# PARTE NON UFFICIALE

## TELEGRAMMI

**(AGENZIA STEFANI)**

ROMA, 2. — Contrariamente alla notizia pubblicata dal *Daily News*, il governo italiano non ha ricevuta alcuna protesta della Porta intorno a Massaua.

MONTPELLIER, 1. — Il ministro dell'agricoltura, Viette, che fa una ispezione ai vigneti del compartimento di Hérault, rispondendo alle lagnanze dei viticoltori, li assicurò formalmente che un nuovo trattato di commercio coll'Italia non sarà concluso o che i diritti sulle uve secche saranno aumentati.

AMIENS, 2. — E' scoppiato uno sciopero generale nei cantieri della Galleria di Brages-en-Launois. Gli scioperanti domandano il licenziamento degli operai italiani.

PARIGI, 2. — La camera sindacale dei fiaccherai decise che tutti i suoi aderenti si mettano, domani, in isciopero.

Si parla di uno sciopero dei carrettieri e degli operai in asfalto.

LONDRA, 2. — *Camera dei Comuni* — Continua viva la discussione sul *bill* per la nomina d'un Comitato d'inchiesta sull'affare Parnell.

Gladstone rileva i mutamenti avvenuti nelle intenzioni del Governo a questo riguardo.

Il primo lord della Tesoreria, Smith, dichiara che proporrà domani che, se la discussione degli articoli del *bill* non sarà terminata venerdì ad un'ora antim., i rimanenti articoli siano messi ai voti senza discussione.

La seduta è tolta.

MADRID, 2. — Il *Liberal* ed altri giornali democratici censurano vivamente la pastorale del Vescovo di Madrid riguardo al codice penale italiano.

L'*Epoca*, conservatrice, dice che la stampa liberale, discutendo la pastorale del vescovo di Madrid, le attribuisce a torto il carattere di una provocazione, ma crede che la pastorale crei complicazioni con il governo di re Umberto.

L'affare è grave, poichè, se la difesa fatta dal vescovo dei privilegi del potere temporale è logica, non bisogna dimenticare che la Spagna riconobbe l'esistenza del governo italiano, col quale essa tratta amichevolmente e la cui indipendenza è indiscutibile.

La questione deve essere esaminata da questo punto di vista.

NEW-YORK, 2. — Il Comitato parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dell'immigrazione si è aggiornato a lunedì.

Uno dei padroni degli italiani, comparso d'innanzi al Comitato, spiegò con assai mala grazia che riceveva piccole somme dai suoi amici come regali, quando loro trovava lavoro e costudiva loro il danaro a titolo di deposito.

L'inchiesta produsse grande impressione.

Il *New-York Herald* consiglia i padroni ad emigrare rapidamente nel Canadà, dacchè il clima di New-York non fa per essi e non vi potrebbero vivere.

LONDRA, 1. — Vi furono pioggie torrenziali. Il quartiere dell'Est è inondato. Vi sono numerosi danni.

SIVIGLIA, 1. — La cattedrale è crollata trascinando le volte nella caduta. L'organo è distrutto. Si ignora se vi furono disgrazie di persone.

LONDRA, 2. — Secondo il *Daily Mail* di Birmingham, il ministro della guerra ordinò di cessare la fabbricazione del nuovo fucile a ripetizione. Un migliaio di questi fucili erano già pronti. Il ministro crede ora che quest'arma non presenti i vantaggi attesi.

VIENNA, 2. — Con decreto firmato da tutti i ministri, in seguito alle tendenze anarchiche sono sospesi, dal 10 agosto 1888 al 31 luglio 1889, i giurati in materia penale in parecchi distretti giudiziari della Bassa e Alta, Austria, della Boemia, Moravia Stiria e Carinzia, comprese le città di Vienna, Praga, Brünn, Gratz e Klagenfurt.

FONTAINEBLEAU, 1. — E' giunto il Presidente della Repubblica Carnot. La città è pavesata.

BERLINO, 2. — Il conte Herbert di Bismarck è qui giunto.

MONACO DI BAVIERA, 2. — E' giunta oggi la principessa Clementina di Coburgo, che scese all'Hôtel di Baviera.

## Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 2 agosto 1888

| VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA | GODIMENTO | Valore nominale | Capitale versato | PREZZI IN CONTANTI | Corso Med. | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 prima grida | 1° luglio 1888 | — | — | » | » | » |
| RENDITA 5 0/0 seconda grida | — | — | — | 97 15 | 97 15 | » |
| Detta 3 0/0 prima grida | 1° aprile 1888 | — | — | » | » | » |
| Detta 3 0/0 seconda grida | » | — | — | » | » | 65 50 |
| Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64 | » | — | — | » | » | 98 25 |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | » | » | 97 » |
| Prestito Romano Blount 5 0/0 | » | — | — | » | » | 95 85 |
| Detto Rothschild 5 0/0 | 1° giugno 1888 | — | — | » | » | 98 » |
| **Obbligazioni municipali e Credito fondiario.** | | | | | | |
| Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0 | 1° luglio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 prima emissione | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | 477 » |
| Dette 4 0/0 seconda emissione | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 terza emissione | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito | » | 500 | 500 | 462 » | 462 » | » |
| Dette Credito Fondiario Banca Nazionale | » | 500 | 500 | » | » | 473 50 |
| Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Napoli | » | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | |
| Azioni Ferrovie Meridionali | 1° luglio 1888 | 500 | 500 | » | » | 785 » |
| Dette Ferrovie Mediterranee | » | 500 | 500 | » | » | 633 » |
| Dette Ferrovie Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss. | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | |
| Azioni Banca Nazionale | 1° gennaio 1888 | 1000 | 750 | » | » | 2141 » |
| Dette Banca Romana | » | 1000 | 1000 | » | » | 1160 » |
| Dette Banca Generale | » | 500 | 250 | » | » | 670 » |
| Dette Banca di Roma | » | 500 | 250 | » | » | » |
| Dette Banca Tiberina | » | 200 | 200 | » | » | 425 » |
| Dette Banca Industriale e Commerciale | » | 500 | 500 | » | » | 580 » |
| Dette Banca detta (Certificati provvisori) | 10 aprile 1888 | 500 | 250 | » | » | 555 » |
| Dette Banca Provinciale | » | 250 | 250 | » | » | 242 » |
| Dette Società di Credito Mobiliare Italiano | » | 500 | 400 | » | » | 985 » |
| Dette Società di Credito Meridionale | » | 500 | 500 | » | » | 525 » |
| Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam. | 1° genn. 1888 | 500 | 500 | » | » | 1485 » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888 | 1° gennaio 1888 | 500 | 250 | » | » | 1170 » |
| Dette Società Acqua Marcia | » | 500 | 500 | » | » | 1910 » |
| Dette Società Italiana per Condotte d'acqua | » | 500 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Immobiliare | » | 500 | 380 | » | » | » |
| Dette Società dei Molini e Magazzini Generali | » | 250 | 250 | » | » | 290 » |
| Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche | — | 100 | 100 | » | » | » |
| Dette Società Generale per l'illuminazione | 1° gennaio 1888 | 100 | 100 | » | » | 90 » |
| Dette Società Anonima Tramwai Omnibus | 1° gennaio 1887 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Fondiaria Italiana | 1° gennaio 1888 | 150 | 150 | » | » | 255 » |
| Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio | 1° aprile 1888 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Navigazione Generale Italiana | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 370 » |
| Dette Società Metallurgica Italiana | » | 500 | 500 | » | » | 590 » |
| **Azioni Società di assicurazioni.** | | | | | | |
| Azioni Fondiarie Incendi | » | 500 | 100 | » | » | 500 » |
| Dette Fondiarie Vita | » | 250 | 125 | » | » | 270 » |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | |
| Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887 | » | 500 | 500 | » | » | 298 » |
| Obbligazioni Società Immobiliare | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | 502 » |
| Dette Società Immobiliare 4 0/0 | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Acqua Marcia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Strade Ferrate Meridionali | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0 | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro) | » | 300 | 300 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II. | 1° gennaio 1888 | 300 | 300 | » | » | » |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | |
| Buoni Meridionali 6 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | 1° aprile 1888 | 25 | 25 | » | » | » |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | Francia | 90 g. | » | » | 99 70 |
| | Parigi | chèques | » | » | 100 37 1/2 |
| 2 1/2 | Londra | 90 g. | » | » | 25 24 |
| | | chèques | » | » | » |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | » | » | » |
| | Germania | 90 g. | » | » | » |
| | | chèques | » | » | » |

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi. . . . } 29 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . . . 31 id.

*Per il Sindaco*: A. PERSICHETTI.

**Prezzi in liquidazione:**

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 20, 97 22 1/2, 97 25 fine corr.

Az. Banca di Roma 715 fine corr.

Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 482, 482 50, 483, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 994, 996, 993, fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 352, 353, 351, 350 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 1 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 060
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 890.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 312.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 020.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE